


## Accertamento Imu chiaro e motivato: illegittima la contestazione

 Norme&Tributi Plus Enti Locali & Edilizia | 18 giugno 2025 | di Federico Gavioli

Se l'avviso di accertamento Imu emesso dal Comune riporta tutti gli estremi degli immobili e di come si è arrivati al calcolo della maggiore imposta dovuta non è possibile fare alcune contestazione sulla poca trasparenza dell'atto; è quanto affermato dalla Corte di cassazione , con l'ordinanza n. 14926/2025.

Il contenzioso tributario riguarda tre eredi e il Comune accertatore; nel ricorso in Cassazione, dopo che nei due gradi di giudizio alcune motivazioni erano state parzialmente accolte, gli eredi proponevano tre motivi di ricorso; in particolare, relativamente alla parte che interessa il presente commento, si censurava il fatto che era stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'atto impositivo, emesso dall'ente locale, fosse adeguatamente motivato in ordine ai presupposti di fatto e alle ragioni di diritto del tributo dovuto.

La Cassazione osserva, preliminarmente, che secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità , nel giudizio tributario, in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, qualora il ricorrente censuri la sentenza di un giudice tributario sotto il profilo della congruità del giudizio espresso in ordine alla motivazione di un avviso di accertamento è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso ne riporti testualmente i passi che si assumono erroneamente interpretati, al fine di consentirne la verifica esclusivamente in base al ricorso medesimo, essendo il predetto avviso non un atto processuale, bensì amministrativo, la cui legittimità è necessariamente integrata dalla motivazione dei presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche poste a suo fondamento.

La sentenza impugnata ha accertato che: «(...) nel caso di specie, sono stati riportati in una scheda allegata, suddivisa per ciascun immobile, il codice e gli estremi catastali, l'ubicazione, la percentuale e i mesi di possesso, il valore e l'aliquota applicata, eventuali detrazioni e quindi, come risultato di operazione di calcolo matematico, l'imposta dovuta. L'accertamento appare quindi sufficientemente motivato, emergendo con chiarezza che l'imposta versata fosse inferiore al dovuto, imponendosi così la rettifica sulla base di quel calcolo citato, che rende l'accertamento legittimo e consente (ed in concreto ha consentito) l'esercizio del diritto di comprensione e quindi di difesa del contribuente».

Tale motivazione, osserva la Cassazione, è in piena sintonia con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'obbligo motivazionale dell'avviso di accertamento in materia di Ici (ma le stesse argomentazioni possono valere anche per l'Imu) deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare l'an e il quantum dell'imposta; l'indicazione attraverso un prospetto analitico e riassuntivo, dell'identificazione catastale, della superficie rilevante, del periodo temporale, del valore imponibile, dell'aliquota applicabile e dell'imposta liquidata per ciascun immobile (come è avvenuto nel caso di specie) è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'avviso di accertamento in ossequio ai parametri dell'articolo 7 della legge 27 luglio 2000 n. 212, lo Statuto del Contribuente.